

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 del Reg. Data 20-08-20

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI .

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di agosto alle ore 09:00, nella sala delle riunioni della Giunta Comunale di Scheggino si é riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

=====

FABIO DOTTORI	SINDACO	P
MIRAGGIO ERNESTO	ASSESSORE	P

=====

Assume la presidenza FABIO DOTTORI in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario del Comune ROBERTA ISIDORI
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare in ordine all'oggetto.

=====

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" come novellato dal decreto legislativo n. 97/2016;
- la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013*";
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi;

RILEVATO che con il D. Lgs n. 97/2016 ed in particolare con l'art. 5, comma 2, (accesso civico generalizzato) sono stati introdotti nuovi istituti giuridici nel nostro ordinamento, di cui appare importante prendere atto ed attivare conseguentemente le misure organizzative idonee a dare a tali istituti concreta applicazione;

PREMESSO CHE:

- l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013;
- nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in "*amministrazione trasparenza*" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "*il diritto di chiunque di richiedere i medesimi*", nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
- questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito "*semplice*", dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
- il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina un forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito "*generalizzato*";
- il comma 2 stabilisce che "*chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli*

oggetto di pubblicazione" seppur "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti";

- lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico";
- l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990;
- la finalità dell'accesso documentale, è ben differente da quella dell'accesso generalizzato, essendo infatti quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le-facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari", e pertanto dal punto di vista-soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso";
- inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato;
- mentre l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico";

PREMESSO CHE:

- l'ANAC svolge un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;
- a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd.registro degli accessi", che le amministrazioni "è auspicabile pubblicarlo sui propri siti";
- il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti - accesso civico";

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 30.03.2017, di approvazione del Regolamento sull'Accesso civico e sull'accesso generalizzato;

RILEVATO CHE:

con la presente, questa Amministrazione intende dare attuazione a quanto previsto dalla

deliberazione ANAC 1309/2016:

- 1- istituendo il "registro delle domande di accesso generalizzato";
- 2- assegnando la gestione del registro all'ufficio Segreteria, pertanto, ad integrazione del *PTPCT*, si specifica che tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:
 - copia delle domande di accesso civico semplice e generalizzato ricevute;
 - i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
 - il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura;

VISTE le Circolari del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2017 e n. 1/2019 in materia di "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (FOIA");

VISTO lo Statuto comunale;

ACCERTATO che sulla proposta del presente atto è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di approvare le premesse in narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di istituire il "Registro delle domande di accesso", secondo il modello allegato al presente atto, assegnandone la gestione all'ufficio protocollo;
3. di incaricare gli uffici di porre in essere le misure operative atte a rendere attuabili, in seno all'Amministrazione, gli obiettivi di cui alla premessa;

4. di dare atto che in ordine al presente provvedimento saranno osservati gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROBERTA ISIDORI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to FABIO DOTTORI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 20-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 20-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

(x) E' stata affissa all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal 20-08-20 al 04-09-20 per 15 giorni consecutivi al Prot. N. 404 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

(x) E' stata trasmessa con lettera n. , in data 20-08-20 , ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 31-08-2020

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000));

() dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ROBERTA ISIDORI

